

il \_\_\_\_\_

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto

---

**Oggetto: Richiesta di apertura tavolo di confronto**

Le sottoscritte OO.SS e la RSU di istituto, a seguito dell'avvenuta attribuzione del Fondo alla Istituzione Scolastica \_\_\_\_\_, nella misura di euro \_\_\_\_\_, ai sensi delle disposizioni a carattere imperativo di cui agli artt. 2, 40 e 45 del Dlgs. 165/2001, e dell'articolo 3 del CCNL vigente, con la presente richiedono l'apertura del tavolo di confronto sul bonus di cui all'art. 1, commi 126 e 128 della legge 107/2015

Rimangono in attesa di urgente convocazione.

Cordiali saluti

## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

In data \_\_\_\_\_ presenti il dirigente scolastico, le Organizzazioni territoriali della scuola firmatarie del CCNL del 27 novembre 2007 e i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria, si è svolto l'incontro del tavolo di concertazione convocato dal dirigente scolastico su richiesta delle parti sindacali.

Il dirigente, preso atto dell'oggetto della richiesta di concertazione avanzata dalle parti sindacali (formulazione di un'intesa in merito alla distribuzione del "bonus" per la valorizzazione della professionalità docente) dichiara di non poter aderire a tale richiesta in quanto l'articolo 1, commi 126 e seguenti, della legge 107/2015 prevede (comma 127) che l'assegnazione delle somme del fondo è effettuata annualmente da parte del dirigente scolastico, senza dar luogo ad alcuna procedura di contrattazione a livello di istituzione scolastica.

Preso atto della posizione espressa dal dirigente scolastico le parti sindacali ne contestano la legittimità in quanto – come prescritto dal decreto legislativo 165/2001, articoli 2, comma 3, e 40 – l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente attraverso la contrattazione collettiva e preavvertono che saranno avviate nelle opportune sedi tutte le forme di tutela delle prerogative sindacali e dei diritti dei lavoratori della scuola.

Letto, approvato e sottoscritto.

DATA

FIRME

Trasmessa via PEC:.....

E via Fax: ....

Li \_\_\_\_\_

Al Dirigente Scolastico

Prof. \_\_\_\_\_

Istituto \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

---

**Oggetto:** Illegittima omissione di convocazione e partecipazione delle Organizzazioni Sindacali. Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (Legge n. 107/2015).

Egr. Dirigente Scolastico,

Scriviamo la presente al fine di contestare e impugnare la mancata convocazione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente, alle quali non è stato consentito di partecipare alla definizione delle modalità e dei criteri di erogazione del trattamento accessorio del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (cd "bonus"), di cui all'art. 1, comma 126, della legge 107 del 2015.

#### **PREMESSO**

Che, come noto, la citata legge prevede che il Comitato di valutazione sia presieduto dal Dirigente Scolastico e costituito dai seguenti componenti: **a)** tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; **b)** due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; **c)** un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato, inoltre, per legge, individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: **a)** della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; **b)** dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; **c)** delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Tale Comitato, dunque, ha il compito, già a partire dall'anno scolastico 2015/2016, di individuare i criteri per l'utilizzo del c.d. bonus. A tal fine, a decorrere dall'anno 2016, ai sensi della legge 107, art. 1, comma 126, viene costituito presso il MIUR un apposito Fondo, del valore di 200 milioni di euro annui, da ripartire tra le istituzioni scolastiche, perché esso venga poi erogato al personale meritevole.

Il citato Fondo è infatti indirizzato a valorizzare personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ed è definito "**bonus**", in quanto è da considerare una retribuzione **accessoria** (come recita il comma 128 della legge 107) che può essere confermata, o meno, di anno in anno, in relazione ai criteri stabiliti dal Comitato di valutazione.

### CONSIDERATO

Che, come noto, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs.30 marzo 2001, n.165, sono tenute a dotarsi di strumenti di valutazione e di misurazione delle *performances*, delle prestazioni di lavoro, in grado di garantire il pieno dispiegarsi del principio organizzativo della selettività nell'attribuzione e/o riconoscimento degli incentivi economici e di carriera, in quisa da differenziare il trattamento economico accessorio e i percorsi di sviluppo professionale riservati ai dipendenti pubblici nella loro complessità, siano essi in possesso della qualifica dirigenziale o meno, perché valutati più capaci e meritevoli.

Ai sensi dell'art. 45 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (d. lgs. n. 165 del 2001), **il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi; quindi, con l'intervento e la partecipazione attiva delle Organizzazioni Sindacali.** Tale principio, si noti, costituisce elemento fondamentale della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e, dunque, come osservato dalla **Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, sentenza 14 maggio 2013 n. 762**, "*non può essere legittimamente ignorato o disapplicato dai dirigenti senza infrangere quei canoni di diligenza minimale, che gli stessi sono tenuti ad adottare nell'esercizio delle proprie funzioni*".

Pertanto, a parere dei giudici, la condotta posta in essere in violazione di tale principio si pone in contrasto con i principi fondamentali della gestione del rapporto di lavoro e delle responsabilità specifiche che sono al riguardo assegnate ai soggetti preposti all'esercizio di funzioni dirigenziali.

È inoltre da evidenziare che, in applicazione del principio *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*, eventuali disposizioni normative contenute nella legge n. 107 del 2015 in contrasto con la normativa speciale di cui al Testo Unico sul Pubblico Impiego non derogano ai principi citati, in quanto questi fanno parte del corpus speciale autonomo disciplinante la materia del Pubblico Impiego.

In particolare, l'art. 45, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce norma speciale, perché relativa al trattamento economico dei pubblici dipendenti e alla parità di trattamento tra gli stessi dipendenti

della Pubblica Amministrazione, che quindi non può essere implicitamente abrogata dalla successiva disciplina generale di cui alla legge n. 107 del 2015, in ragione del citato principio, regolante un'ipotesi di antinomia tra fonti di pari rango, secondo cui *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*.

Il Fondo da distribuire ai docenti, il cd "bonus", è, all'evidenza, come confermato dal MIUR, un trattamento economico accessorio. Infatti, mentre il trattamento economico fondamentale è costituito da tutte quelle indennità previste per remunerare il fatto di essere lavoratore dipendente e di svolgere mansioni tipiche della categoria e/o dell'area e del profilo professionale considerato, di converso, il trattamento economico accessorio intende far fronte a prestazioni aggiuntive rispetto ai compiti ordinari della categoria e/o dell'area e del profilo professionale rivestito.

Il trattamento economico accessorio è quindi caratterizzato da eventualità e da variabilità di corresponsione, proprio come il fondo/bonus, perché collegato all'effettivo esercizio di una determinata attività, ed eventualmente a una durata temporale limitata, al contrario della fissità e della continuità tipica invece del trattamento economico fondamentale.

In ogni caso, alcun trattamento economico accessorio può essere previsto ed erogato se non concordato con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali.

Come ha ricordato **la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel corpo della sentenza n. 22961 del 09.10.2013**, con una posizione del tutto consonante con quanto sin qui affermato, nel novellato regime del lavoro pubblico contrattualizzato vige *"la prevista riserva alla contrattazione collettiva dell'attribuzione di trattamenti economici, essendosi prevista la perdita di efficacia di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti collettivi"*.

Anche **la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per La Regione Puglia, peraltro, con la sentenza n. 86 del 2015**, ha ricordato che *"il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti è sancito a livello legislativo dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 (d'ora in poi T.U.P.I.), ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi"*.

## RITENUTO

Che il Dirigente dell'Istituto Scolastico \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, al fine di dare applicazione ai criteri per l'erogazione del Fondo finalizzato a valorizzare il merito del personale docente attraverso al corresponsione del cd "bonus", ha illegittimamente omesso di convocare le organizzazioni Sindacali, con ciò violando i principi di diritto di cui all'art. 45 del Testo Unico sul Pubblico Impiego, così come ricordati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte dei Conti nelle citate sentenze.

Tale condotta è evidentemente illegittima, ponendosi in aperto contrasto con il dettato della legge, e per tale motivo deve essere interrotta immediatamente.

Le OO.SS. hanno infatti diritto di partecipare alla definizione dei criteri per l'erogazione del trattamento economico accessorio, nella forma del bonus da elargire ai docenti e quindi, di stabilire a quali condizioni potrà essere corrisposto, ai docenti, il bonus in esame.

Ai sensi dell'art. 28 (rubricato "repressione della condotta antisindacale") dello Statuto dei Lavoratori, se il datore di lavoro adotta comportamenti che impediscono o limitano l'esercizio della

libertà e dell'attività sindacale, gli organismi locali delle organizzazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, possono presentare ricorso davanti al tribunale monocratico.

Sulla base di quanto sopra premesso, **le presenti Organizzazioni Sindacali**

### **DIFFIDANO**

Il Dirigente Scolastico, \_\_\_\_\_ presso  
l'Istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

### **A INTERROMPERE**

Immediatamente la condotta omissiva posta in essere e, per l'effetto,

### **INVITANO**

Il Dirigente Scolastico, \_\_\_\_\_ presso  
l'Istituto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

a **convocare** la Organizzazioni Sindacali al fine di concordare i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente.

### **CON AVVISO**

Che, perdurando il comportamento sopra denunciato, provvederanno a rivolgersi ai legali di fiducia al fine di:

- Proporre un ricorso presso la Sezione lavoro del Tribunale di Roma, anche per condotta antisindacale, ex art. 28 Statuto dei Lavoratori;
- Tutelare i diritti dei lavoratori dell'Istituto eventualmente lesi dalla condotta *de qua*, avviando azione giudiziale ordinaria presso il Tribunale del Lavoro.

Con salvezza di ogni ulteriore azione.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_